



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

Piazza Tommaso Villa, n.3 – C.A.P. 14017 – tel. 0141.93.91.25

C.F. 00091920058 - Indirizzo E-mail: municipio@comune.valfenera.at.it

BANDO DI GARA per procedura ad evidenza pubblica per la locazione della superficie dell'ex discarica "Pian della Guerra" a scopi energetici, mediante la sua copertura con pannelli fotovoltaici o sistemi alternativi.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 07/06/2023

* * *

L'Amministrazione comunale, in esecuzione della *deliberazione di C.C. n. 11 del 03.04.2023* e della *determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 51/40 del 05.05.2023* con la quale è stato avviato il procedimento per l'assegnazione in locazione commerciale della superficie dell'ex discarica "Pian della Guerra" a scopi energetici, mediante la sua copertura con pannelli fotovoltaici o sistemi alternativi, per la durata di complessivi anni venticinque, secondo quanto previsto dagli artt.28 e 29 e ss. della Legge 27 luglio 1978 n. 392 e ss.mm.ii.

A tal fine si evidenzia che L'Amministrazione Comunale di Valfenera è proprietaria dell'immobile da locare, unitamente ai servizi ed agli accessori ed alle aree di pertinenza, nonché delle suindicate pertinenze.

È interesse primario dell'Amministrazione la massima valorizzazione dei citati immobili e pertinenze, anche mediante la costante cura degli spazi concessi e delle relative pertinenze.

A seguito di aggiudicazione degli immobili di cui al presente bando, gli stessi dovranno essere adibiti esclusivamente all'uso previsto dal presente bando.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Valfenera, Piazza Tommaso Villa 3 ,

Valfenera (Asti) c.a.p 14017 Settore di riferimento: Settore Lavori

Pubblici e Programmazione Responsabile del procedimento: geometra

Silvio Galletti

Telefono: 0141/939125

Pec: valfenera@cert.ruparpiemonte.it

-mail: utc@comune.valfenera.at.it

2. OGGETTO DEL BANDO

La locazione commerciale della superficie dell'ex discarica "Pian della Guerra" a scopi energetici, mediante la sua copertura con pannelli fotovoltaici o sistemi alternativi

3. DESCRIZIONE DEL SITO E IDENTIFICAZIONE CATASTALE

L'area in oggetto ha una estensione di circa 22700 mq, quasi del tutto pianeggiante, tranne per la parte più a

sud la quale ha un degrado di circa 10 metri con esposizione a sud ovest.

Essa dista a circa 1 km a nord ovest del concentrico e a circa 500 dalla zona ove sono presenti diverse attività produttive. Risulta facilmente accessibile con qualsiasi mezzo grazie alla strada comunale di collegamento e si trova a circa 250 metri dalla linea elettrica più vicina. La morfologia del lotto permette un corretto posizionamento dei pannelli perché possano sfruttare al meglio l'irradiazione solare. I terreni confinanti sono coltivati e pianeggianti e non presentano vegetazione che potrebbe oscurare i pannelli.

L'area insiste sui mappali catastali fg. 3 particelle n. 37, 38, 39, 194, 195, 219, 221

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più alto rispetto al canone di locazione posto a base di gara.

5. DURATA

Il contratto di locazione è efficace dalla data di stipulazione dello stesso per complessivi anni venticinque, secondo quanto previsto dagli artt.28 e 29 e ss. della Legge 27 luglio 1978 n.392 e ss.mm.ii, senza possibilità di proroga e/o di rinnovo successivamente al periodo di venticinque anni, fatta salva facoltà del locatario di recedere, qualora ricorrano gravi motivi, previa comunicazione scritta al locatore da comunicarsi con almeno 6 (sei) mesi di preavviso.

Alla scadenza del contratto, l'immobile dovrà essere restituito in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall'attività svolta, libero da persone e cose non di proprietà dell'Amministrazione comunale. Nel caso di ritardata consegna dell'immobile alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta al locatore una indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, a cui si aggiungerà una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00), salvo per il locatore il diritto al risarcimento del maggiore danno.

6. CANONE ANNUO POSTO A BASE D'ASTA E ONERI A CARICO DEL LOCATARIO

Il canone annuo posto a base di gara per la locazione dell'immobile di cui sopra è pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre iva come per legge.

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi nella misura del pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 (tre) punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n.108/1996.

Nel caso di ritardati o omessi pagamenti continuati per oltre 30 giorni dalla scadenza della rata e per due episodi, è facoltà dell'Amministrazione comunale ritenere risolto di diritto il contratto con conseguente costituzione in danno.

Il canone sarà automaticamente aggiornato, ogni anno e senza richiesta del locatore, sulla base della variazione di legge dell'indice Istat.

Oltre al canone, saranno a carico del locatario oneri accessori, utenze, imposte e tasse inerenti l'esercizio dell'attività, nonché la tenuta della contabilità e quant'altro necessario per il rispetto delle vigenti norme fiscali, previdenziali, assicurative e sanitarie in conseguenza dell'esercizio di tutti i servizi affidati.

La gestione dell'area oggetto di locazione sarà ad esclusivo profitto o rischio del locatario e quindi saranno a suo favore o carico gli utili, i ricavi.

Il locatario sarà tenuto a intestare a proprio nome tutte le utenze che eventualmente saranno attivate per

l'esercizio della propria attività.

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione alla gara sono richiesti in capo al soggetto concorrente, se trattasi di persona fisica, o in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante se trattasi di società o loro delegati, i requisiti di seguito riportati:

- ❖ capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- ❖ assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- ❖ assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159;
- ❖ assenza di procedimenti penali pendenti in materia di reati contro i minori o soggetti incapaci, con particolare riferimento alla violazione dei seguenti articoli del codice penale i quali sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 571, 572, 573, 574, 574-bis, 578, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609- octies, 609- undicies, 612-bis;
- ❖ essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento o, in alternativa, impegno al conseguimento prima dell'avvio dell'attività. Si precisa che, nel caso in cui il partecipante alla procedura intenda provvedere all'iscrizione alla C.C.I.A.A. prima dell'avvio dell'attività, dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di legge necessari all'iscrizione, alla data di partecipazione alla gara.

8. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Considerato che l'immobile in oggetto e le relative pertinenze vengono locati nello stato di fatto in cui si trovano, per consentire ai soggetti interessati di formulare l'offerta economica in piena consapevolezza, è fatto obbligo di effettuare un sopralluogo presso l'immobile e le aree di pertinenza in oggetto.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di sopralluogo sottoscritta dal RUP o da un suo delegato, di presa visione dei luoghi oggetto della presente procedura.

Tale certificazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. Saranno escluse le offerte pervenute che non riportino tra la documentazione da presentare l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata da un soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale.

Il sopralluogo obbligatorio dovrà svolgersi previo accordo con l'ufficio tecnico comunale del Comune di Valfenera raggiungibile ai recapiti di cui al punto 1.

9. OBBLIGHI, ONERI E MANUTENZIONI A CARICO DEL LOCATARIO.

Il locatario è obbligato a:

- a) designare, prima dell'inizio del rapporto locativo, un soggetto responsabile dell'attività che si svolgerà sul fondo, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale.
- b) provvedere ai costi derivanti dal consumo, volture e/o nuovi allacci alle reti di erogazione di acqua ed energia elettrica eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività;
- c) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria mediante sfalcio dell'erba, taglio di arbusti e/o rami, raccolta rifiuti secondo i seguenti interventi:
 - taglio dell'erba dell'intera area (secondo necessità con maggiore frequenza nel periodo estivo);
 - manutenzione delle recinzioni e degli accessi;
- d) garantire in qualsiasi momento l'accesso all'area agli operatori comunali o loro delegati o incaricati per recarsi, anche con mezzi propri o di terzi alle vasche di raccolta del percolato e ai piezometri per le analisi

semestrali e comunque per le attività necessarie alla gestione post-mortem della discarica. Se si dovessero verificare situazioni in cui risultasse necessario intervenire sul terreno e/o nel sottosuolo della discarica, lo smontaggio e rimontaggio e ogni opera connessa di quanto installato a seguito della presente procedura, rimangono a carico dell'operatore economico locatario.

Costituiscono oneri per il locatario le spese per gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria; sono altresì a carico del locatario i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alla normativa vigente dell'immobile oggetto della locazione derivanti dall'offerta presentata e dalle eventuali modifiche (comunque soggette all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale); costituiscono, altresì, oneri a carico del locatario tutte le spese necessarie ad assicurare la sicurezza della strutture (ex D.lgs. n.81/2008) ivi incluse l'acquisizione dei pareri da parte degli organi competenti in ragione dell'attività da svolgere (ad es. parere ARPA).

Il locatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile locato ed alla sua destinazione, senza il preventivo consenso scritto del locatore, poiché l'inosservanza determina la risoluzione del contratto a danno e spese del locatario, ai sensi dell'art.1456 cod. civ. Quanto alle eventuali modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni che venissero eseguite, al termine della locazione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza che il locatario abbia nulla a pretendere per il rimborso dei costi sostenuti, per indennizzo e/o compenso alcuno. In caso contrario, il locatore avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche nel corso della locazione.

Rimarranno altresì di proprietà e nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, al termine del periodo di locazione, senza che il locatario abbia nulla a pretendere per il rimborso dei costi sostenuti, eventuali impianti ed attrezzature che verranno lasciate in loco. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ritenga di non mantenere tali opere ed attrezzature dopo la scadenza del contratto di locazione, il locatario avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese a semplice richiesta da parte della stessa Amministrazione.

10. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Restano comunque a carico del locatario gli eventuali lavori per rendere pienamente fruibile l'area e le sue pertinenze; sono altresì ad esclusivo carico del locatario gli interventi di piccola manutenzione, la manutenzione ordinaria, le spese di conservazione delle cose mobili e la pulizia, la manutenzione delle recinzioni e della viabilità interna ed il taglio erba e arbusti.

Sono altresì a carico del locatario le riparazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della vetustà dei beni mobili ed immobili.

Sono, inoltre, a carico del locatario le spese di manutenzione straordinaria e le riparazioni necessarie all'immobile alle pertinenze affinché siano in buono stato di manutenzione e che si dovessero rendere necessarie esclusivamente dopo l'avvio dell'attività;

11. GARANZIE

A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, l'aggiudicatario è obbligato a versare al Comune a titolo di garanzia e/o cauzionale, prima della stipula del contratto stesso, una somma pari a n. 1 (uno) annualità del canone annuo offerto mediante una fidejussione bancaria o assicurativa per un identico ammontare garantito. La fidejussione dovrà prevedere l'impegno della banca o della compagnia assicurativa di versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del locatore, e con rinuncia al beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. La validità della garanzia è stabilita fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa. La cauzione, che sarà svincolata al termine del

rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di credito e di debito, oltre che di eventuali altre pendenze.

All'aggiudicatario inoltre spetta presentare, al momento della stipula del contratto, una polizza costituita da una primaria compagnia assicurativa, a garanzia di danni dall'immobile locato. Tale polizza coprirà i danni da incendi, eventi speciali e danni ambientali prevedendo una partita di polizza per il rischio locativo, per l'incendio, e per il danno ambientale per un valore di un milione di euro ciascuno ed i danni provocati a terzi nell'espletamento dell'attività nonché gli infortuni al personale impiegato nell'attività commerciale, con massimali non inferiori ad un milione di euro sia per la sezione RCT che per la sezione RCO. La polizza includerà le principali estensioni di garanzia, compresi eventi atmosferici, rischi elettrici, eventi socio politici e atti vandalici. Le coperture assicurative dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della locazione.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di partecipazione alla gara dovranno pervenire all'ufficio del protocollo dell'Ente, presso il Comune di Valfenera, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 07.06.2023**, tramite plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura. Esternamente a detto plico dovrà essere riportata la scritta **"NON APRIRE, DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO LA LOCAZIONE DELLA SUPERFICIE DELL'EX DISCARICA "PIAN DELLA GUERRA" A SCOPI ENERGETICI, MEDIANTE LA SUA COPERTURA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI O SISTEMI ALTERNATIVI."**

Inoltre, sulla busta esterna dovrà essere indicato in modo leggibile il mittente, il suo indirizzo, un recapito telefonico e l'indirizzo di Posta elettronica certificata. Le domande dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Valfenera, Piazza Tommaso Villa 3 14017 Valfenera (Asti); in caso di spedizione postale o tramite corriere farà fede esclusivamente la data di ricezione da parte dell'ufficio Protocollo. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo oltre il termine perentorio del giorno e l'ora sopra indicate saranno escluse.

È onere del partecipante garantirsi che il plico giunga a destinazione integro ed in tempo utile, rimane a suo esclusivo carico il rischio derivante dal danneggiamento del plico prima del recapito, nonché il rischio di inesatto, tardivo recapito o smarrimento.

Il plico principale dovrà contenere tre plichi sigillati. Il **primo** plico, su cui dovrà essere riportata la dicitura *"Busta A - Documentazione Amministrativa"*, dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato A e quanto riportato nel punto 13.1. Il **secondo** plico, su cui dovrà essere riportata la dicitura *"Busta B – Offerta economica"*, contenere l'offerta formulata secondo lo schema di cui all'allegato B .

12.1 Contenuto della "Busta A - Documentazione amministrativa"

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione:

- › DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta secondo il modello allegato (Allegato A);
- › COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, non autenticata, del/i sottoscrittore/i e/o dichiarante/i. E' sufficiente la presentazione di UNA sola copia fotostatica per ogni sottoscrittore e/o dichiarante;

Nel caso di *associazione temporanea non ancora costituita*: premesso che ai Raggruppamenti Temporanei, ai Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del vigente D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le prescrizioni dell'art. 48 dello stesso Decreto, deve essere presentata apposita dichiarazione, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, idonea dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, debitamente sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante o da un Procuratore dei singoli soggetti associanti, con la quale:

- a) si indica a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito Mandato Speciale con Rappresentanza con funzioni di Capogruppo/Mandatario;
- b) si indica, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 48 – comma 4 del vigente D. Lgs. 50/2016, le parti delle complessive prestazioni che saranno svolte da ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio Ordinario;
- c) si riporta l'espresso impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 48 del vigente D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di R.T.I. o di Consorzio: unitamente alla documentazione amministrativa elencata ai precedenti punti:

- a) nel caso di R.T.I. già costituito: deve essere presentato, nei modi di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché apposita dichiarazione di cui al precedente paragrafo in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati (art. 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016);
- b) nel caso di Consorzio Ordinario: deve essere presentata la copia conforme dell'Atto/Delibera di individuazione delle consorziate per le quali il Consorzio stesso concorre con l'indicazione del soggetto designato mandatario nonché apposita dichiarazione di cui al precedente punto A.3) in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48-comma 4 del D. Lgs. 50/2016);
- c) nel caso di costituendo R.T.I. o di costituendo Consorzio Ordinario: devono essere presentate le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo.

12.2 Contenuto della “Busta B – Offerta economica”

La busta C dovrà contenere, a pena di esclusione:

- › OFFERTA CANONE ANNUO DI LOCAZIONE, rappresentata da una dichiarazione resa in competente bollo (la mancata applicazione del bollo determina, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n.642 del 26/10/1972, la segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate per la conseguente regolarizzazione), sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o dal suo Procuratore, contenente l'indicazione, così in cifre come in lettere, del canone di locazione in aumento su quello a base d'asta, oltre IVA se ed in quanto dovuta come per legge.
- › DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta, con la quale il Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore del concorrente assumendosene la piena responsabilità, con specifico riferimento alla procedura in oggetto, dichiara l'avvenuta presa d'atto delle preliminari condizioni per la partecipazione alla gara e l'impegno a dare piena attuazione a quanto riportato nell'Offerta Economica, utilizzando a tal fine l'Allegato B o similare, opportunamente adeguato alla fattispecie;

Nella stessa dichiarazione si deve inoltre espressamente dichiarare:

- a) di ritenere l'OFFERTA ECONOMICA, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte di tutte le attività da prestarsi;
- b) che la formulazione della complessiva OFFERTA ECONOMICA è stata determinata valutando:
 - 1) il “rischio operativo” che la locazione in oggetto comporta a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
- c) l'espressa dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi, nell'espletamento delle prestazioni, all'osservanza delle normative in materia;

- d) l'espressa dichiarazione di aver tenuto conto degli obblighi normativi necessari all'ottenimento dei relativi eventuali nulla osta da parte degli organi soprapposti competenti al fine dello svolgimento dell'attività prevista a seguito della seguente procedura.
- e) di prendere atto che il canone annuo di locazione offerto, a partire dal secondo anno, sarà automaticamente aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata secondo l'indice ISTAT FOI;
- f) l'espresso impegno a mantenere vincolata la propria Offerta Economica per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

13. CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in locazione dell'aera e delle sue pertinenze della Discarica in loc. Pian della Guerra di proprietà comunale ubicati in strada Vecchia per Villanova sn. avverrà a favore dell'operatore economico che, in esito al presente bando, avrà offerto il canone di locazione più alto.

14. DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso e gli allegati allo stesso sono consultabili all'interno del sito istituzionale del Comune di Valfenera, negli orari di apertura al pubblico, presso il "Settore Lavori Pubblici e Programmazione-Ufficio Tecnico Comunale".

15. OPERAZIONI DI SELEZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, in seduta pubblica, previa comunicazione ai partecipanti, dopo la verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, procederà all'apertura delle busta A ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. Successivamente, in seduta pubblica, lo stesso RUP procederà all'apertura della Busta B – Offerta economica constatando quale sarà l'offerta migliore per il Comune di Valfenera (prezzo offerto più elevato).

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE

Il contratto di locazione non è cedibile, come non è sublocabile in tutto o in parte l'immobile locato, ivi compresi il parco e le pertinenze sportive.

17. RISOLUZIONE

Il contratto si risolve di diritto *ex art. 1456 c.c.*, oltre per le cause previste negli articoli del presente bando e segnatamente in violazione degli obblighi e/o degli oneri di cui ai precedenti punti anche nei seguenti casi:

- Svolgimento di attività all'interno dell'area in locazione, non attinenti alla locazione i oggetto;
- cessione del contratto o sublocazione a terzi;
- dichiarazione di stato fallimentare o di insolvenza o richiesta di concordato giudiziale o extragiudiziale;
- perdita dei requisiti per esercitare l'attività;
- mancato pagamento di un canone annuale;
- qualora non si provveda in maniera adeguata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia ordinaria e straordinaria, al controllo in conformità agli impegni assunti e ad ogni altra attività finalizzata ad assicurare il continuativo e regolare accesso dell'area da parte del Comune di Valfenera o di incaricati/delegati;
- qualora si dovessero verificare gravi e ripetute violazioni agli obblighi contrattuali da parte del locatario, perduranti anche a seguito di formali contestazioni del Comune rimaste inevase;

- qualora si verificassero da parte della ditta ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dell'Amministrazione.

Nei casi sopraindicati, oltre all'incameramento della garanzia e/o della cauzione da parte del locatore, il locatario è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Amministrazione Comunale dovesse sopportare in conseguenza della risoluzione.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il locatario non avrà diritto ad alcuna indennità o rimborso.

18. PENALI

A discrezione insindacabile del locatore ed in alternativa alla facoltà di richiedere e far valer la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale di locazione, qualora il locatario non provveda ad ottemperare agli obblighi ed agli oneri derivanti dal contratto di locazione, l'Amministrazione comunale potrà comminare ad esso una penale di importo pari ad € 100,00 (ceto/00), per ogni giorno di mancata ottemperanza, con diffida a provvedere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni. Ove alla scadenza di detto termine l'inadempimento permanga, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione contrattuale.

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro i termini che saranno indicati, a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dagli Uffici comunali competenti ai fini della stipula del contratto, ivi compresa la garanzia e/o cauzione definitiva e le polizze assicurative.

Il contratto di locazione avrà decorrenza dall'ottenimento dei nulla osta da parte degli enti pubblici preposti. Le offerte dei concorrenti rimangono valide ed efficaci entro gli 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione dell'offerta economica.

Tutte le spese connesse al contratto, ivi comprese quelle di bollo, sono a totale carico dell'affittuario.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto la cui spesa è posta a suo esclusivo carico.

Nel caso in cui si provveda al recesso anticipato del contratto è posta a carico del locatario l'imposta di registro, salvo la risoluzione non avvenga per fatto dell'Amministrazione. Sono, inoltre, a carico del locatario tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento di cui al presente bando:

- i dati sono raccolti esclusivamente per i fini di cui al presente bando di gara;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente necessario alla partecipazione alla procedura selettiva;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del Regolamento UE 2016/679;
- titolare del trattamento è il Comune di Valfenera;
- responsabile della protezione dei dati personali è l'ing. Giancarlo Florio.

25. DICHIARAZIONI MENDACI

I partecipanti sono avvisati che la presentazione di false dichiarazioni:

- comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Se la falsità delle dichiarazioni rese in sede di gara viene accertata successivamente all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, il locatario decade dall'aggiudicazione e ed è tenuto all'immediato rilascio dell'area.

26. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

- A) istanza di partecipazione;
- B) offerta economica;
- C) Elaborati tecnici: planimetria.

* * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico

geom. Silvio Galletti

